

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA DEI RIFIUTI E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

F:\Testi\Uff_tecn.ico\UT\RIFIUTI\REGOLAMENTO GESTIONE 2008\regolamento definitivo.doc

I PARTE

**DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTEGRATA DEI RIFIUTI**

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 3 DEFINIZIONI
- ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 RIFIUTI URBANI
- ART. 6 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 7 RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 9 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE
- ART. 10 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 11 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA
- ART. 13 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
- ART. 14 MODALITA' DI RACCOLTA
- ART. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO AI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
- ART. 16 ALTRI SERVIZI
- ART. 17 RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE
- ART. 18 CONTENITORI PORTA RIFIUTI
- ART. 19 PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 20 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 21 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 22 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE
- ART. 23 AREE PROVVISORIAMENTE ADIBITE A SOSTA PER NOMADI, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 24 ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI
- ART. 25 GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 26 DIVIETI
- ART. 27 TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI
- ART. 28 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 29 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 30 ACCERTAMENTI
- ART. 31 SANZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Lombardia n. 26/2003. Tale gestione è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

Art. 2 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 3 DEFINIZIONI

- a) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- b) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- c) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- d) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- e) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- f) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- g) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 5 RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 meglio descritti ed identificati al successivo articolo 7;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 RIFIUTI SPECIALI

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 7 RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006, che determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, il Comune dichiara "assimilati ai rifiuti urbani", e perciò sottoposti a privativa comunale, i rifiuti non pericolosi che rientrano nell'elenco di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a). prodotti limitatamente dalle seguenti utenze non domestiche:

- uffici
 - mense
 - spacci
 - bar e simili
 - locali al servizio dei lavoratori
 - locali aperti al pubblico
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
 - Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - Imballaggi primari;
 - Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
 - Carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

- Paglia e prodotti di paglia;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti e non tessuti;
- Pelli e semi pelli;
- Gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti di metalli ferrosi non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Accessori per l'informatica.

Art. 8 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs 152/2006.
2. I rifiuti urbani pericolosi sopracitati sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti in appositi contenitori, efficienti ed aggiornati secondo le più moderne tecnologie.
3. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con mezzi idonei e con la periodicità opportuna in relazione al tipo di contenitori ed alla produzione. Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati distintamente per ogni tipo in locali idonei prestabiliti.
4. Trascorso il periodo di accumulo i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

Art. 9 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

- a) tutti i rifiuti urbani;
- b) i rifiuti assimilati;

Art. 10 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività' di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 11 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

Art. 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

La raccolta rifiuti interessa tutto il territorio comunale ad esclusione delle Casc. Berghente e Casc. Fabbrica in quanto, pur insistendo sul territorio comunale di San Rocco al Porto, per ragioni logistiche ed economiche già consolidate da anni, il servizio viene gestito tecnicamente ed economicamente dal limitrofo Comune di Guardamiglio.

Per ciò che concerne gli INSEDIAMENTI SPARSI, il servizio viene svolto con le seguenti limitazioni :

- Non viene effettuato il servizio di raccolta della frazione di rifiuto umida per ragioni gestionali ed economiche. Resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria;
- Casc. Cantarana, Casc. Cantaranella, Casc. S. Aldo, Casc. S. Francesco, Casc. S. Claudio, Casc. Stanga, Casc. S. Benedetto (Isolone), non viene effettuato il servizio di raccolta di tutte le tipologie di rifiuto per difficoltà di accesso da parte degli automezzi. Anche in questo caso resta fermo l'obbligo per gli abitanti di tali zone di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta con conseguente applicazione di riduzione tariffaria;

Art. 13 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio è articolato con modalità che possono essere attuate in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :
 - a) servizi di raccolta PORTA A PORTA
 - b) servizi di raccolta presso il CENTRO DI RACCOLTA con le modalità previste nello specifico Regolamento
 - c) altri servizi

Art. 14 MODALITA' DI RACCOLTA

Il Comune ha istituito sul proprio territorio le seguenti tipologie di raccolta:

- raccolta domiciliare rifiuto secco
- raccolta domiciliare rifiuto umido
- raccolta domiciliare imballaggi in plastica
- raccolta domiciliare carta e cartone
- raccolta domiciliare vetro, latte, lattine

1. Raccolta domiciliare rifiuto secco

I rifiuti secchi residuali dalla raccolta differenziata devono essere inseriti a cura dei cittadini in sacchi trasparenti bianchi , forniti dall'Amministrazione Comunale;

I più comuni rifiuti indifferenziati sono quelli di seguito riportati :

- bicchieri, piatti e posate di plastica;
- ceramica e porcellana;
- pannolini e assorbenti;
- mozziconi di sigarette;
- tappi di sughero;
- cerotti e garze;
- lettiere per animali;
- polistirolo da imballaggio di prodotti non alimentari;
- giocattoli, videocassette, CD;
- carta carbone, oleata o accoppiata con altro materiale;
- secchi, bacinelle e catini in plastica;
- tubi in plastica e gomma;
- grucce appendiabiti;
- gusci dei molluschi;

I rifiuti verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, una volta alla settimana. I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

Esiste la possibilità di richiedere un cassonetto privato carrabile per il temporaneo conferimento dei sacchi (frazione di rifiuto secco) a fronte di un canone annuale da corrispondere all'Amministrazione Comunale. Il richiedente è ritenuto referente e responsabile del cassonetto stesso.

2. Raccolta domiciliare rifiuto umido

La frazione umida deve essere inserita a cura dei cittadini in sacchetti di Mater-Bi, da posizionare negli appositi bidoni, forniti dall'Amministrazione Comunale.

I più comuni rifiuti della frazione umida sono quelli di seguito riportati :

- scarti e avanzi di cibo
- verdura e frutta, noccioli
- gherigli e gusci di frutta secca
- pane e cereali
- carne e ossa
- pesce e lische
- uova e gusci
- fondi di caffè, filtri di tè, camomilla e tisane
- fiori recisi

I bidoni verranno svuotati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, due volte la settimana. I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

Esiste la possibilità di richiedere un cassonetto privato carrabile per il temporaneo conferimento dei sacchi (frazione di rifiuto umida) a fronte di un canone annuale da corrispondere all'Amministrazione Comunale. Il richiedente è ritenuto referente e responsabile del cassonetto stesso.

3. Raccolta domiciliare imballaggi in plastica

Gli imballaggi in plastica, devono essere raccolti in sacchi in polietilene, di colore giallo, forniti dall'Amministrazione Comunale.

I rifiuti in plastica ammessi sono i seguenti :

- bottiglie di plastica
- vasetti dello yogurt
- flaconi di plastica di prodotti per igiene personale e per la casa
- buste, sacchetti, pellicole per alimenti
- confezioni sagomate per dolci
- vaschette, confezioni in plastica e polistirolo per alimenti

E' vietato inserire oggetti in plastica che non siano imballaggi (es.: giocattoli, sedie da giardino, bicchieri, piatti e posate in plastica). E' vietato inserire flaconi che hanno contenuto sostanze pericolose (es.: candeggina, ammoniaca, acidi, anticalcare, antiruggine, vernici, inchiostri,....)

I contenitori/imballaggi prima di essere depositati nel sacco, devono essere sciacquati e, per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, devono essere pressati.

I rifiuti verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con frequenza settimanale. I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

4. Raccolta domiciliare carta e cartone

La carta "straccia", le riviste, i giornali e gli scatoloni dovranno essere ordinatamente esposti a bordo strada nel giorno e negli orari stabiliti. Dovranno essere inserite in scatole oppure confezionate in pacchi legati con spago.

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Giornali e riviste
- Libri e quaderni
- Fogli e tabulati
- Cartone, cartoncino, carta da pacchi
- Sacchetto di carta

I rifiuti di carta che NON sono ammessi sono i seguenti :

- Carta oleata e plastificata
- Carta chimica
- Piatti e bicchieri di carta
- Carta accoppiata con altri materiali

I rifiuti verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con frequenza settimanale. I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

5. Raccolta domiciliare vetro, latte, lattine

Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro (acqua, vino, olio, aceto, vasetti di verdure,.....), scatole, barattoli e contenitori in alluminio e acciaio per alimenti, lattine in alluminio per bevande, devono essere inseriti negli appositi bidoni (da lt. 120/240/360) forniti dall'Amministrazione Comunale.

I bidoni verranno svuotati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con frequenza quindicinale. I giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

6. Raccolta domiciliare ingombranti e beni durevoli (RAEE)

E' possibile attivare il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti ingombranti e beni durevoli (RAEE). Tale servizio è dedicato **esclusivamente** a coloro che risultino impossibilitati a conferire personalmente i rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta.

Il servizio ha frequenza mensile per un numero massimo di 5 utenti.

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Ingombranti (mobili, divani, tavoli, sedie, biciclette, lampadari, reti per letto, materassi ecc.)
- RAEE (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, TV, computer, stampanti, telefoni, radio, sorgenti luminose)

Le modalità per l'attivazione del servizio, i giorni di raccolta, come pure eventuali variazioni, sono comunicati a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

Art. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO AI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori privati mono o pluriutenza in cui sono stati conferiti i sacchi, in particolare, sono regolati dalle seguenti norme:

a) I sacchi ed i contenitori privati devono essere esposti fuori dalle abitazioni o delle recinzioni alla tarda sera prima del ritiro o alla mattina stessa prima dell'orario previsto in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporre tipologie di rifiuto nei giorni **non** prestabiliti dal calendario di raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.

b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

c) I rifiuti conferiti in sacchi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale non saranno raccolti;

d) è fatto divieto di:

- introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- introdurre materiale non ammesso all'interno dell'apposito sacco;
- introdurre nei sacchi rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;

1. In caso di frazioni che verranno raccolte sempre con il sistema porta a porta ma senza il supporto di appositi sacchi (cartone /carta), i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

2. Nel caso specifico di raccolta porta a porta del vetro, dovrà essere conferito in contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale da lt. 120 / 240 / 360. Tali contenitori dovranno essere posti sul territorio comunale, fuori dalle abitazioni solo quando effettivamente pieni.

3. Le utenze che si avvarranno di cassonetti privati carrellabili per il conferimento temporaneo dei sacchi sono tenute comunque all'utilizzo dei sacchetti forniti dal Comune. E' fatto espresso divieto di immettere rifiuti sfusi o sacchi non conformi. Inoltre onde evitare conferimenti impropri e per evitare un negativo impatto ambientale i contenitori privati dovranno essere mantenuti in buono stato e puliti a cura degli utenti. La persona che inoltra la richiesta del cassonetto sarà considerata dal Comune referente e responsabile del cassonetto stesso.
4. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta, per la salvaguardia del territorio.

Art. 16 ALTRI SERVIZI

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di seguito elencati nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei cassonetti privati carrellabili.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) PILE E BATTERIE DI PILE
 - negli appositi contenitori presso rivenditori di pile e batterie di pile,
 - negli appositi contenitori posti nel centro di raccolta;
 - b) i PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati
 - in appositi contenitori collocati presso le farmacie e ambulatori

Art. 17 RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta e spazzamento sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta.
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
Il servizio di spazzamento avviene nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati alla cittadinanza con *opuscoli informativi*. Nel caso si verificassero cause di forza maggiore tali da impedire lo svolgimento del servizio (pioggia intensa, neve), il servizio viene sospeso fino al ripristinarsi delle condizioni normali.

Art. 18 CONTENITORI PORTA RIFIUTI

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico saranno installati appositi contenitori/cestini per rifiuti di piccole dimensioni (es. fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, sacchetti delle patate, ecc.).
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 19 PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 20 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 21 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 22 RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. E' assolutamente vietato conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 23 AREE PROVVISORIAMENTE ADIBITE A SOSTA PER NOMADI, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza.

Art. 24 ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche, di uso pubblico, o private, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, si attiveranno per identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei soggetti di cui all'art.192, comma 3 del D.Lgs.152/2006 fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 25 GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti prodotti nel cimitero sono individuati, ai sensi del DPR 254/2003, come segue:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali :
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

Modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali

a) rifiuti di esumazione ed estumulazione:

- 1) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- 2) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
- 3) lo stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili.
- 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione verranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati;

b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali

I materiali possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero (previo assenso dell'Amministrazione Comunale) oppure possono essere avviati al recupero o smaltimento in appositi impianti per rifiuti inerti;

Art. 26 DIVIETI

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta;
 - c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - d) eliminare i rifiuti mediante combustione.
 - e) Versare rifiuti in acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni della Legge 10.05.76 n. 319), compresi liquidi che lascino tracce sul suolo o esalino cattivi odori.
 - f) Il lavaggio di autoveicoli, moto e attrezzature varie su suolo pubblico.
2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 27 TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tassa così come dalla Parte II del presente Regolamento Comunale.

Art. 28 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 29 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 30 ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 31 SANZIONI

1. Alle violazioni del presente Regolamento e della normativa vigente si applicano le sanzioni sottoriportate oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese per il ripristino, il recupero e lo smaltimento; tali sanzioni potranno essere successivamente aggiornate e/o modificate dalla Giunta Comunale:

Obbligo di conferire i rifiuti negli appositi sacchi .	Euro 100,00
Divieto di abbandono nel territorio comunale dei sacchi di rifiuti	Euro 250,00
Divieto di abbandono o deposito o immissione in acque superficiali e sotterranee, di rifiuti pericolosi o ingombranti	Euro 1000,00
Divieto di abbandono o deposito o immissione in acque superficiali e sotterranee, di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	Euro 500,00
Divieto di conferire in sacchi per frazioni riciclabili e recuperabili dei rifiuti urbani non riciclabili	Euro 100,00
Divieto di danneggiare contenitori per la raccolta dei rifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali	Euro 500,00
Divieto di imbrattare il suolo pubblico	Euro 200,00
Obbligo per gli occupanti e concessionari di lasciare libere e pulite le aree di vendita e differenziare i rifiuti.	Euro 100,00
Obbligo per chi effettua carico e scarico merci di lasciare pulito il suolo pubblico	Euro 100,00
Obbligo per i proprietari di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti	Euro 100,00
Obbligo di esporre i sacchi negli orari previsti dall'Amministrazione Comunale	Euro 100,00

Art. 32 ABROGAZIONI

Con il presente Regolamento si abrogano le disposizioni regolamentari precedenti incompatibili con lo stesso.

II PARTE

APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE – II Parte

Art. 1	Servizio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni	Pag. 16
Art. 2	Istituzione della tassa	Pag. 16
Art. 3	Presupposto della tassa	Pag. 16
Art. 4	Calcolo della superficie, arrotondamento	Pag. 16
Art. 5	Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	Pag. 16
Art. 6	Territorio in cui si applica la tassa	Pag. 17
Art. 7	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag. 17
Art. 8	Esenzioni	Pag. 17
Art. 9	Riduzioni ed agevolazioni	Pag. 18
Art. 10	Riduzioni tariffarie per attività produttive commerciali e di servizi	Pag. 19
Art. 11	Superfici e vani non tassabili	Pag. 19
Art. 12	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 20
Art. 13	Tariffe	Pag. 20
Art. 14	Gettito e costo del servizio	Pag. 20
Art. 15	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag. 20
Art. 16	Classificazione dei locali ed aree tassabili	Pag. 21
Art. 17	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 21
Art. 18	Denunce	Pag. 22
Art. 19	Poteri del Comune	Pag. 22
Art. 20	Accertamento, riscossione e contenzioso	Pag. 23
Art. 21	Rimborsi e compensazioni	Pag. 23
Art. 22	Misura degli interessi	Pag. 23
Art. 23	Versamenti	Pag. 24
Art. 24	Sanzioni	Pag. 24
Art. 25	Funzionario Responsabile	Pag. 24
Art. 26	Disposizioni finali	Pag. 24

Art. 1 SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il comune di San Rocco al Porto, nell'ambito del territorio comunale provvede, in regime di privativa, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Nel comune di San Rocco al Porto, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, è istituita apposita tassa comunale.

La tassa si applica secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

L'impiego di rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, il trasporto, la distruzione, effettuati direttamente, non dà diritto in alcun caso ad esenzioni o a rimborsi della tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

Agli effetti del presente tributo si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata su suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Art. 4 CALCOLO DELLA SUPERFICIE, ARROTONDAMENTO

Per superficie imponibile dei locali si intende quella calpestabile (esclusi i muri).

Nel calcolo della superficie imponibile il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto od in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori per mezzo metro quadrato.

Art. 5 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati dal Comune all'art. 7 - Parte I - del presente Regolamento.

I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nel presente regolamento, rientrano come servizio di raccolta e smaltimento nell'organizzazione prevista per la gestione dei rifiuti provenienti da utenze domestiche e classificati come urbani.

Le limitazioni che stabiliscono "quantità" e "qualità" sono le seguenti:

- a) i rifiuti devono corrispondere in termini quantitativi a quelli normalmente prodotti dalle utenze domestiche;

- b) i rifiuti non devono superare il limite di produzione annuale di 40 Kg/mq di superficie del locale sottoposto a tariffa ove tali rifiuti vengono prodotti.

Il produttore di rifiuti “assimilati agli urbani” che rispettano tali criteri non dovrà provvedere al loro smaltimento bensì, con regime tariffario della categoria di appartenenza usufruire del servizio di raccolta e smaltimento espletato dall’Ente gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni: una parte di rifiuti (gli assimilati agli urbani) raccolta e smaltita dall’Ente gestore ed una parte (i rifiuti speciali non assimilati) smaltita a carico del produttore sotto il controllo del Comune.

Art. 6 TERRITORIO IN CUI SI APPLICA LA TASSA

La tassa è applicata a tutto il territorio comunale con le differenziazioni stabilite dall’art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la suddivisione risultante dall’art. 12 – Parte I - del presente Regolamento comunale.

Art. 7 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’ art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile ¹ che possono produrre rifiuti agli effetti dell’articolo 3.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il Comune può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 la presentazione dell’elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 8 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

a) Locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell’ anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- 1) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

¹ ART. 1117 C.C.: (Parti comuni dell’edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo :

1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

- 2) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- 3) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- 4) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

b) Locali adibiti ai culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi o ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

c) Locali ed aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

d) Locali ed aree occupati o detenuti da istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis della Legge n.31/2008;

e) Località del territorio comunale indicate all'art. 12, comma 1, – Parte I – del presente Regolamento.

Art. 9 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti al centro di raccolta comunale. In tali zone, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa attribuita alla categoria corrispondente d'uso se l'insediamento dista oltre 1500 metri, e nella misura del 40% della tariffa se la distanza è inferiore o pari a 1500 metri.

Per gli insediamenti sparsi in cui non è effettuata la raccolta della frazione umida, la tassa è dovuta nella misura del 90%.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 30%.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo ad entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti medesimi sotto forma di energia o materie prime secondarie, la tariffa è ridotta del 20%.

Gli interessati, ai fini del precedente comma, dovranno presentare richiesta all'UFFICIO TRIBUTI del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio. La riduzione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana a decorrere dall'anno successivo al termine di cui sopra.

Art. 10 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E DI SERVIZI

A tutti gli operatori economici che dimostrino di avere effettivamente e correttamente avviato al recupero in tutto o in parte i rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 50% dei rifiuti prodotti, sarà riconosciuto un rimborso percentuale come da Tabella 1).

Si intendono avviati al recupero i rifiuti assimilati conferiti a smaltitori e raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al recupero stesso.

Al fine di godere dell'agevolazione gli operatori economici devono presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno al Servizio Tributi, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.

Qualora l'istruttoria del servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà ad un rimborso per la quota percentuale spettante, da effettuarsi sul ruolo relativo all'anno cui si riferisce la documentazione prodotta. Il termine conclusivo del procedimento è fissato al 30 giugno.

Tabella 1) "Tabella rimborsi in percentuale"

% su Kg annui rifiuti prodotti	% di rimborso su tassa pagata
• da 50 fino a 54,9	20
• da 55 fino a 59,9	25
• da 60 fino a 64,9	30
• da 65 fino a 69,9	35
• da 70 e oltre	40

Art. 11 SUPERFICI E VANI NON TASSABILI

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si producono, di norma, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

ATTIVITA' E % DI DETASSAZIONE

Autocarrozzerie-----50 %	Autofficine per la riparazione veicoli-----50 %
Autofficine di elettrauto -----50 %	Distributori di carburante-----20 %
Rosticcerie-----20 %	Pasticcerie-----20 %
Lavanderie-----20 %	Verniciatura-----50 %
Galvanotecnici-----50 %	Fonderie-----50 %
Studi e laboratori dentistici-----20 %	

Art. 12 INIZIO E CESSAZIONE DELL' OCCUPAZIONE O DETENZIONE

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La cessazione, nel corso dell' anno, dell' occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all' abbuono del tributo a decorrere dal primo bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione è stata presentata all' UFFICIO TRIBUTI del Comune e debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l' utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la stessa sia stata assolta dall' utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d' ufficio.

Art. 13 TARIFFE

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione stabilita dal successivo art. 16 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, con separato provvedimento, trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo di ciascun anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Art.14 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in privativa comunale un importo pari al 5%.

Eventuali variazioni della percentuale di cui al comma 1) dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione (comma 1) è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 15 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D' USO

La tariffa ordinaria unitaria può essere ridotta del 30 per cento nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l' abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l' esercizio dell' attività.

La tariffa ordinaria unitaria può essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell' utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1 risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all' anno, in località fuori dal territorio nazionale;

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

Le riduzioni delle superfici e quelle di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall' anno successivo, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell' uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall' art. 24 per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 16 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

Categoria	Descrizione
Cat. 11	Abitazioni, anche di tipo rurale e vani secondari ed accessori
Cat. 30	Box, magazzini e locali di deposito
Cat. 12	Uffici e studi privati e vani secondari ed accessori
Cat. 13	Uffici pubblici e vani secondari ed accessori
Cat. 14	Locali adibiti a negozi e locali secondari ed accessori
Cat. 15	Locali adibiti a botteghe ad uso artigianato di servizio e locali secondari ed accessori
Cat. 16	Distributori di carburanti e relative aree scoperte operative
Cat. 17	Stabilimenti artigianali, industriali ed opifici e locali secondari ed accessori
Cat. 18	Locali adibiti a bar, caffè, osterie e vani secondari ed accessori
Cat. 19	Locali adibiti a ristorante, trattorie e vani secondari ed accessori, fino a 300 mq.
Cat. 20	Locali adibiti a ristorante, trattorie e vani secondari ed accessori, oltre 300 mq.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 17 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano e detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché locali ed aree private.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all' art. 16 del presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. L' obbligo della denuncia dell' uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell' occupazione.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell' occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 18 DENUNCE

I soggetti passivi presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all' inizio dell' occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito internet.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l' indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale od istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale od effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell' ubicazione, superficie dei locali ed aree denunciati e degli identificativi catastali, nonché della data dell' inizio dell' occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e quindi da chi deve essere iscritto a ruolo.

L' ufficio Tributi comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Non sono valide le denunce presentate in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati; in tale circostanza gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 19 POTERI DEL COMUNE

Ai fini del controllo delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, il Comune potrà avvalersi dei seguenti mezzi:

- a) invito a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 60 gg;

- b) sopralluoghi ed accesso nei locali e nelle aree a mezzo della Polizia Urbana e dipendenti comunali muniti di autorizzazione del Sindaco, previo avviso da comunicare al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica;
- c) accertamento effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile², in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione;
- d) utilizzazione dei dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiesta ad uffici pubblici di dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 20 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modificazioni.

La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti da D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi, diniego o revoca di agevolazioni, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. n. 564/1992.

Art. 21 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.

Il funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego.

Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta scritta del contribuente entro il termine di scadenza del pagamento, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed annualità diverse, previa verifica della situazione dichiarata.

Art. 22 MISURA DEGLI INTERESSI

Il tasso di interesse da applicare ai provvedimenti di accertamento e di rimborso è pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.

²

Art. 2727 Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).

Art. 2729 Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Art. 23 VERSAMENTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n.296/2006, non si procede alla riscossione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta o da riconoscere al contribuente sia inferiore a €12,00.

Per la tariffa giornaliera la somma di cui sopra è stabilita in € 2,00.

Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi delle addizionali comunale e provinciale, di eventuali sanzioni e interessi, mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

Art.24 SANZIONI

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggior tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa e non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non si applica alcuna sanzione.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 8 del presente regolamento, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 gg dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.